

UMAN24

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Prevenzione incendi, semplificazione in arrivo per l'80% delle attività sottoposte a controllo

2020
MAGGIO
GIUGNO

- **Eventi&Formazione:**
Prevenzione Incendi
e Direzione Lavori -
Seminari
di Aggiornamento -
UMAN -
Ordine Ingegneri
Provincia di Roma
- **Punto norme:**
le norme
pubblicate dalle
Commissioni UNI
più di interesse
per il settore
antincendio
- **In Gazzetta**
le nuove regole
per i garage
(anche di condomini)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO24ORE

EVENTI&FORMAZIONE

Prevenzione Incendi e Direzione Lavori - Seminari di Aggiornamento – UMAN - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
(Fabrizio Cola, Relazioni Istituzionali - Segreteria di Presidenza di UMAN)

4

NEWS

6

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1

PREVENZIONE INCENDI, SEMPLIFICAZIONE IN ARRIVO PER L'80% DELLE ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A CONTROLLO

È in fase di predisposizione un'ampia e ulteriore semplificazione delle procedure di prevenzione incendi, che coinvolge l'80% delle attività sottoposte a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Salvo modifiche, c'è da attendersi una considerevole riduzione degli oneri amministrativi. La semplificazione sta prendendo forma dalla modifica - in corso - dell'allegato I al Dpr 151 del 2011, ossia dalla revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 29 maggio 2020)

27

ANTINCENDIO - 2

IN GAZZETTA LE NUOVE REGOLE PER I GARAGE (ANCHE DI CONDOMINI)

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio, come decreto del ministero dell'Interno del 15 maggio 2020, la nuova Regola tecnica verticale (Rtv) per la progettazione della sicurezza antincendio delle autorimesse di superficie superiore a 300 mq. La norma va a sostituire la Rtv sulle autorimesse inserita nel cosiddetto Codice di prevenzione incendi dal Dm 21 febbraio 2017 e dal relativo allegato tecnico

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 26 maggio 2020)

30

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – III SEZIONE CIVILE - SENTENZA 15 MAGGIO 2020, N. 8482

CAPANNONE AFFITTATO SENZA CERTIFICAZIONI. NON SEMPRE LA COLPA È IN CAPO AL LOCATORE

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 16 maggio 2020)

33

RASSEGNA NORMATIVA

LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

36

PUNTO NORME
LA NORMATIVA TECNICA

45

L'ESPERTO RISPONDE

46

Eventi&Formazione

Prevenzione Incendi e Direzione Lavori - Seminari di Aggiornamento – UMAN - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Nel mese di giugno e luglio 2020 si concretizzerà una iniziativa innovativa, proposta dall'Associazione UMAN nei mesi scorsi all'Ordine degli Ingegneri di Roma, che riguarda l'organizzazione di quattro seminari formativi di aggiornamento, rivolti ai professionisti antincendio, con compiti di Direzione dei lavori, iscritti negli elenchi del DM 5 agosto 2011 'Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139'.

L'iniziativa, che inizialmente doveva tenersi in aula, poi sospesa per via dell'emergenza COVID-19, si svolgerà attraverso la piattaforma webinar dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, unitamente alla Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri di Roma e sarà, in questa occasione, a titolo gratuito con durata di 6 ore ciascuno e con diritto a 6 CFP.

Lo scopo primo che l'Associazione vuole conseguire è fornire agli Ingegneri quelle nozioni per affrontare la gestione in qualità dell'installazione – nei cantieri – degli impianti antincendio:

- ad agenti estinguenti gassosi;
- ad agenti estinguenti schiumogeni;
- ad acqua;
- watermist.

I Docenti, esperti provenienti da Aziende associate, entreranno nel merito delle particolarità tecniche degli impianti da installare e delle criticità da affrontare per rispettare tutti i termini e prescrizioni previste dalle norme di prevenzione incendi emanate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; inoltre vi sarà una parte dedicata alla documentazione di fine lavori necessaria a corredo degli impianti realizzati.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre ad aver autorizzato i seminari e concesso i CFP, parteciperà attivamente ai seminari designando un proprio funzionario che, in apertura di ogni seminario, illustrerà le norme di riferimento per ogni singola tipologia di impianto.

UMAN, dopo questa prima sperimentazione, proporrà un'analogha iniziativa agli Ordini professionali delle altre provincie italiane, per diffondere e migliorare il concetto di qualità nell' installazione di impianti antincendio, vitale per le attività in cui sono installati

Fabrizio Cola

Relazioni Istituzionali – Segreteria di Presidenza di UMAN

Per info:

- **UMAN**

- **Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma**

News

■ Contagi sul lavoro, i limiti necessari alla «colpa» penale

Con la ripartenza si è aperto il dibattito sulle responsabilità penali del datore di lavoro e dell'impresa per infortunio da Covid, viste anche le oltre 43mila denunce già pervenute all'Inail. Il quadro normativo offre già spunti per chiarire meglio i termini della questione. Iniziando dal distinguere misure di contenimento del contagio disciplinate, per il periodo 18 maggio-31 luglio 2020, dal Dl 19/20 e 33/20 e ora, sino al 14 giugno 2020, del Dpcm del 17 maggio, dalle regole in materia igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (Dlgs 81/08) per le quali, in caso di violazione, si applicano le sanzioni amministrative dell'articolo 4 Dl 19/20 (ora richiamate dall'articolo 2 DL 33/20) secondo il procedimento della legge 689/81 (salvo le violazioni di quarantena) e quelle contravvenzionali del Dlgs 81/08 sottoposte al regime di prescrizione obbligatoria dell'articolo 301 dagli organi di vigilanza.

Nel solco di questa distinzione stanno i protocolli di sicurezza sottoscritti tra Governo e sindacati il 24 aprile che inseriscono nella normativa il contenimento del contagio il cui mancato rispetto determina la sospensione delle attività (articolo 1, comma 15, Dl 33/20).

Senonché - pur trattandosi di linee guida precauzionali diverse dalle norme tecniche e buone prassi - alcune prescrizioni interferiscono con obblighi imposti dal Dlgs 81/08 in tema, ad esempio, di informazione (articolo 36 Dlgs 81/08), pulizia e sanificazione (articolo 64, comma 1, lettera d) e allegato IV, punto 1.1.6), sorveglianza sanitaria (articolo 18, lettera a) Dlgs 81/08 ora richiamato nell'articolo 83 Dl 34/20) precauzioni igieniche personali (articolo 18, comma 1, lettera f) o, financo di dispositivi di protezione individuale (articolo 18, comma 1, lettera d) e 74-79). Ne deriva che, in tal caso, la contestazione sarà ancora una volta contravvenzionale con prescrizione dell'articolo 301 Dlgs 81/08, stante la clausola di riserva che caratterizza l'illecito amministrativo (salvo che il fatto costituisca reato diverso da l 650 del Codice penale).

Quanto agli infortuni o alle malattie professionali da Covid, non può dubitarsi della configurabilità di una responsabilità penale del datore di lavoro (articolo 589 e 590 del Codice penale) ed eventualmente, nei casi di morte o lesioni gravi o gravissime, di quella amministrativa dell'ente (articolo 25-septies Dlgs 231/01), in rapporto all'omessa valutazione o prevenzione del rischio generico biologico, come desumibile dalla normativa di settore.

Né alcun rilievo ha qui l'articolo 42 Dl 18/2020 convertito con L. 27/2020 che, come chiarito dalla nota Inail del 15 maggio scorso e nella successiva circolare n. 22 del 20 maggio, definisce infortunio il contagio del virus "in occasione di lavoro" solo ai fini dell'erogazione di un indennizzo svincolato dalla responsabilità penale del datore di lavoro rispetto alla quale, il vero problema resta quello dei presupposti e, soprattutto, dei limiti. Premesso che dovrà dimostrarsi il nesso causale, il rischio di un allargamento incontrollato dell'incriminazione è connesso al giudizio di colpa. Primo, perché alcune prescrizioni dei Protocolli stabiliscono possibilità e non obblighi (ad esempio sulla rilevazione della

temperatura corporea) ovvero incentivi (smart working) ovvero hanno contenuto elastico rimettendo persino al destinatario l'individuazione della misura.

Secondo, perché potrebbe residuare l'ombra dell'articolo 2087 del codice civile per la mancata attuazione di ulteriori e più incisive misure connesse alle peculiarità dell'organizzazione, ove contestata in via alternativa a quella riguardante cautele tassativamente indicate ovvero ritenuta dal giudice a seguito di diversa qualificazione del fatto.

Auspicabile quindi che si affermi in via legislativa il principio secondo cui proprio i protocolli di sicurezza, unitamente alle corrispondenti prescrizioni del dlgs. 81/2008, esauriscono, quanto al rischio di infortunio da Covid, le misure cui fa generico riferimento la norma codicistica. Conclusione, questa, che sembrava dapprima rafforzata dagli art. 1, comma 14 DL 33/2020 e 2 Dpcm 17 maggio 2020 in virtù dei quali si subordina, una tantum, lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali al rispetto dei protocolli di sicurezza e che oggi trova riscontro nel nuovo art. 29-bis del decreto liquidità (DL 23/2020) secondo cui "ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo dell'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nei protocolli nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. A meno di voler privare la disposizione di ogni effetto significa che, a queste condizioni, alcun rimprovero potrà più muoversi, neppure nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata, al datore di lavoro per la generica inosservanza di ulteriori e indeterminati obblighi di prudenza, perizia o diligenza. Lo stesso, del resto, già da tempo avviene in ambito antinfortunistico con riguardo al controllo imposto al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite che si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo

(Daniele Piva, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Norme&Tributi", 5 giugno 2020)

■ **Decreto "Rilancio": le novità sul lavoro agile, sorveglianza sanitaria, Dpi e bonus investimenti in sicurezza**

Dopo un tormentato iter è giunto finalmente ai nastri di partenza il tanto atteso D.L. 19 maggio 2020, n.34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (in Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O. n.121), ribattezzato subito "Decreto rilancio".

Il nuovo provvedimento segue la scia del D.L. n.18/2020 (cd. "decreto Cura Italia") e colpisce subito per la sua notevole mole, veramente mastodontica; infatti, nei suoi 266 articoli e numerosi allegati, racchiude tutta una serie di misure sia di carattere fiscale che finanziario, ma anche numerose altre in materia di lavoro e di previdenza sociale, tra cui spiccano alcune riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro in questa fase emergenziale.

Tuttavia, è rimasto deluso chi si attendeva lo "scudo" per i datori di lavoro sulla responsabilità civile e penale in caso d'infezione in occasione di lavoro; l'allarme è nato, com'è noto, con l'art. 42, c.2, del D.L. n.18/2020, e la circolare INAIL n.18/2020, che ha costretto l'Istituto assicuratore a emanare lo scorso 20 maggio una nuova circolare, la n.22, in cui ha cercato di gettare acqua sul fuoco.

Per altro, tale provvedimento, in vigore dal 19 maggio 2020, arriva dopo lo scorso fine settimana particolarmente “rovente”, in cui sono stati emanati il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, e il D.P.C.M. 17 maggio 2020, che entra nel dettaglio anche delle tutele da garantire ai lavoratori partendo, però, da un nuovo approccio

Questa volta, infatti, la strada scelta è stata quella della concertazione Governo-Regioni; il provvedimento, infatti, recepisce le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive messe a punto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, riprodotte nell'allegato XVII del citato decreto, che stabiliscono una serie molto articolata di misure per diverse attività produttive.

Il D.L. n.34/2020, quindi, non fa altro che integrare tali misure agendo essenzialmente, per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, su quattro fronti.

La conferma del regime semplificato per lo smart working nei PSA

Il primo è la conferma del lavoro agile, il cd. smart working, come misura prioritaria di distanziamento sociale e di tutela della salute e la sicurezza del lavoratore all'interno dei protocolli di sicurezza anti-contagio (PSA), da definire secondo quanto prevede il D.P.C.M. 17 maggio 2020, i protocolli condivisi dalle parti sociali e, da ultimo, le predette Linee guida nazionali alle quali si aggiungono anche le ordinanze regionali; una matassa sempre più intricata, quindi, che non lascia presagire nulla di buono per il futuro.

L'art. 90 del D.L. n.34/2020, infatti, ha ribadito che il lavoro agile, di cui alla legge n.81/2017, può essere applicato dai datori di lavoro, pubblici e privati, a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali tra le parti.

Si tratta di una disposizione straordinaria che rimette all'azienda, in generale, la valutazione se collocare o meno il lavoratore in modalità agile, tenuto conto anche della compatibilità con le caratteristiche della prestazione di lavoro.

In ragione, poi, del perdurare dell'emergenza sanitaria il c.2 stabilisce che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici (computer, accessori, stampante, etc.) nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

In ordine, poi, all'obbligo dell'informativa annuale sui rischi al lavoratore e al RLS, di cui all'art. 22 della legge n.81/2017, i datori di lavoro potranno continuare ancora a servirsi del format messo a disposizione dall'INAIL sul proprio sito.

Al tempo stesso l'art.90, c.1, prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione però che sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Tale diritto lo si rintraccia anche nell'art. 39 del D.L. n.18/2020, convertito con modifiche dalla legge n.27/2020, che riconosce ai lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni dell'art. 3, c.3, della legge n.104/1992, il "diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione" (c.1); inoltre, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile e tali tutele si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse (c.2 e c.2-bis) ([1]).

La controversa sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori "fragili"

L'art. 83, c.1, del nuovo decreto, invece, stabilisce che fermo restando quando prevede l'art. 41 del D.Lgs. n.81/2008, in materia di controllo sanitario per le cd. "mansioni a rischio", fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro, sia pubblici che privati, hanno l'obbligo di sottoporre alla sorveglianza sanitaria eccezionale, attraverso il medico competente, i lavoratori cd. "fragili", ossia coloro che sono maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Da una prima lettura emerge, però, che tale norma appare solo apparentemente chiara in quanto, riflettendo, racchiude non poche criticità applicative; il Governo, infatti, forse non si è reso pienamente conto di aver messo le mani su uno degli istituti più complessi e delicati,

Con il D.L. n.34/2020, infatti, sembra che abbia affrontato un po' superficialmente la questione in quanto il non aver calato tale previsione direttamente nel D.Lgs. n.81/2008, genera non poche incertezze riguardanti, ad esempio, quali sono i datori di lavoro obbligati, i lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria, qual è l'età che fa scattare l'adempimento – nel decreto è indicato solo genericamente "in ragione dell'età" – e si potrebbe andare ancora avanti con ulteriori profili problematici.

Per il momento si può solo osservare che, secondo quanto prevede il successivo c.2, l'adempimento è scollegato dal principio di correlazione tra mansione a rischio (professionale) e sorveglianza sanitaria; di conseguenza andranno sottoposti a visita medica anche i lavoratori che in precedenza erano esclusi in quanto non obbligatoria, in base al D.Lgs. 81/2008, ma che ricadono in una delle predette fattispecie.

Inoltre, l'obbligo in questione investe anche quei datori di lavoro non tenuti alla nomina del medico competente che, in questo caso, oltre a poter ricorrere a un professionista abilitato potranno anche fare richiesta all'INAIL che comunicherà un proprio medico del lavoro.

Ma un'altra previsione che francamente desta non poche perplessità è anche quella contenuta al c.3, in base alla quale qualora sia accertata l'inidoneità alla mansione "non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro".

La speranza, quindi, che in sede di conversione il legislatore provveda a correggere tali storture che rischiano d'innescare nuovi contenziosi.

Equiparazione delle mascherine chirurgiche ai DPI

Un'altra innovazione di rilievo introdotta dal D.L. n.34/2020, è contenuta nell'art. 66, che va a rimodulare la disciplina prevista dall'art. 16, c.1, del D.L n.18/2020, convertito con modifiche dalla legge n.27/2020, in materia di equiparazione dalle mascherine chirurgiche ai DPI.

Tale norma stabilisce, infatti, che per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull'intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'art. 74, c. 1, del D.Lgs. n.81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, nel rispetto anche di quanto prevede l'art.5-bis, c.3. La novità è che tale disposizione si applica anche ai volontari operanti nel campo sanitario e non, compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Incentivi alle aziende per le misure anti COVID-19

Infine, un altro fronte importante del D.L. n.34/2020, sul quale vanno compiute alcune brevi considerazioni è quello degli incentivi finanziari e fiscali concessi alle aziende per le spese relative alle misure messe in atto.

L'art. 95, infatti, per sostenere le aziende nell'attuare quanto previsto dal Protocollo condiviso generale del 24 aprile 2020, attribuisce all'INAIL il compito di promuovere interventi straordinari destinati alle imprese che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n.18/2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di una serie di strumenti come, ad esempio, le apparecchiature e le attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, i dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro, i sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro, etc.

L'importo massimo concedibile, tramite Invitalia, è di euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, di euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, e di euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti; sul piatto sono stati messi 430 milioni

A tutto ciò si aggiunge, poi, il nuovo credito d'imposta sulle spese sostenute per adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del coronavirus.

La platea dei destinatari è molto ampia – sono compresi, ad esempio, anche i professionisti – così come è ampio il quadro delle spese agevolabili; sono compresi, infatti, anche gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura, etc.

Resta da osservare, infine, che l'art. 125 ripropone nuovamente anche il credito d'imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati,

nonché per l'acquisto di DPI e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (es. pannelli barriere e pannelli protettivi) fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Da osservare che l'agevolazione riguarda anche gli apparecchi per la sanificazione, i termometri, i termoscanter, i tappeti e le vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

I beneficiari sono non solo le imprese ma anche i professionisti e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Di conseguenza “scompare” il precedente credito d'imposta, previsto dall'art.64 del D.L. n.18/2020, e dall'art. 30 del D.L. n. 23/2020, abrogati ora dal c.5 dell'art. 125 del D.L. n.34/2020.

[1] In merito si veda Tribunale di Bologna 23 aprile 2020, n. 2759, che ha riconosciuto il diritto allo smart working da casa da parte della lavoratrice, addetta al settore fiscale, disabile e con figlia affetta da grave invalidità.

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Sicurezza24”, 26 maggio 2020)

EDILIZIA, CONDOMINIO, ANTINCENDIO ED IMPIANTI

■ Antincendio, pronti i nuovi criteri per i luoghi di lavoro a basso rischio

Messo a punto lo schema di decreto interministeriale con i nuovi parametri di progettazione e l'obbligo di adeguarsi entro 5 anni dall'entrata in vigore.

Per la progettazione antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio è in arrivo il «mini-codice»: poche prescrizioni e soprattutto misure da approntare in base alla valutazione del rischio incendi. Lo scorso 27 maggio è stato presentato in sede di Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) lo schema di decreto interministeriale (sarà firmato dai ministri dell'Interno e del Lavoro) che contribuirà a mandare in soffitta il vecchio Dm 10 marzo 1998. Lo schema di decreto definisce i criteri per individuare le misure da attuare nei luoghi di lavoro definiti a basso rischio, allo scopo di evitare l'insorgere di un incendio e di limitarne le conseguenze nel caso in cui si verifichi comunque un innesco. Occupandosi dunque della prevenzione e della protezione dagli incendi, Dm affronta anche le misure precauzionali di esercizio che i datori di lavoro dovranno osservare. La bozza prevede l'adeguamento dei luoghi di lavoro esistenti entro 5 anni dalla sua entrata in vigore. Per i luoghi di lavoro non classificabili come a «basso rischio», lo schema di Dm rimanda alla Regola tecnica orizzontale (Rto) del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015).

Il Dm del 1998 sostituito da un tris di decreti

Lo schema di Dm appena presentato in Ccts fa parte del tris di decreti che andrà a sostituire il Dm 10 marzo del 1998, decreto che attualmente stabilisce i criteri per la valutazione del rischio incendi nei

luoghi di lavoro, le misure di prevenzione e protezione da adottare e quelle organizzative e gestionali da attuare durante il normale esercizio dell'attività e in caso di incendio. Il superamento del provvedimento del 1998 – va ricordato – è stato sancito più di dieci anni fa dal "testo unico" sulla sicurezza, ossia dal Dlgs 81 del 2008. Gli altri due decreti interministeriali – anch'essi in fase di definizione (si veda l'articolo pubblicato il 4 marzo su questo Quotidiano) - hanno iniziato l'iter in Ccts lo scorso febbraio. Uno dei due Dm regola la gestione dell'emergenza e anche la formazione e l'aggiornamento degli addetti antincendio e dei relativi docenti. L'altro contiene invece i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, introducendo – come novità assoluta – le modalità per la qualificazione dei tecnici manutentori.

Se il rischio è basso si applica il «mini-codice»

Entrano nel campo di applicazione dello schema di Dm presentato lo scorso 27 maggio i luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio. Sono esclusi i cantieri temporanei o mobili. Al momento la bozza classifica a basso rischio d'incendio i luoghi di lavoro ubicati nelle attività cosiddette «non soggette e non normate», ossia non sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco (l'elenco è allegato al Dpr 151 del 2011) e prive di regola tecnica specifica (regola tecnica verticale). In più, per essere considerato a basso rischio d'incendio, ai fini dell'applicazione del nuovo Dm, il luogo di lavoro deve rispondere a sette ulteriori requisiti aggiuntivi, che devono tutti essere verificati contemporaneamente. In particolare, il luogo di lavoro deve afferire ad un unico responsabile, l'affollamento complessivo non deve oltrepassare la soglia di 100 occupanti, la superficie lorda non deve superare i mille mq, i piani devono essere compresi tra -5 e +24 metri, non devono essere detenuti o trattati materiali combustibili «in quantità significative» e nemmeno sostanze e miscele pericolose «in quantità significative», infine non devono effettuarsi lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

Si amplia la sfera d'azione del «Codice»

Se il luogo di lavoro non rientra nel perimetro delle attività a basso rischio, allora si applica la Regola tecnica orizzontale (Rto) del Codice di prevenzione incendi. Di conseguenza (salvo modifiche), all'entrata in vigore del nuovo Dm, il campo di applicazione del Dm 3 agosto 2015 sarà ampliato alle attività «non normate e non soggette» che al contempo non sono classificabili come luoghi di lavoro a basso rischio. Ormai il superamento del Dm 10 marzo 1998 si sta delineando chiaramente, andandosi ad incrociare con un'altra strada che si sta percorrendo in maniera decisa: il rafforzamento del cosiddetto Codice di prevenzione incendi. Il criterio che si sta seguendo è ormai chiaro e consiste nell'applicare, per le attività «non normate», i criteri semplificati laddove il rischio è basso (definiti dal Dm appena presentato in Ccts), e, invece, la Rto del Codice di prevenzione incendi laddove il rischio è più elevato. Infine, per le attività soggette ci sono le regole tecniche verticali prescrittive o del «Codice». Ovviamente l'applicazione delle Rtv del Codice comporta anche il rispetto della relativa Rto.

I criteri semplificati per il rischio basso

Dunque, per i luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio si utilizzeranno criteri semplificati per la valutazione del rischio incendi, rispetto alla quale lo schema di Dm individua i contenuti minimi. Al momento, il Dm è molto "snello" e richiama le misure della strategia antincendio del «Codice». Anche per i termini e i simboli grafici si fa riferimento ad esso. Centrale è la valutazione del rischio in base alle specificità del luogo di lavoro, in quanto le prescrizioni contenute nello schema di Dm non sono molte, tanto che, almeno per ora, non vengono fornite né prescrizioni né indicazioni riguardo ai requisiti di reazione e di resistenza al fuoco. Quanto all'esodo, basilare è il criterio della previsione di almeno due

vie indipendenti, ma è ammessa una sola via d'esodo in presenza di corridoi ciechi di lunghezza fino a 30 metri. Questi possono arrivare a 45 metri se si installa un idoneo Irai (Impianto di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi) o se l'altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco è di almeno 5 metri. La larghezza di ciascun percorso delle vie d'esodo orizzontali e verticali deve essere almeno di 900 mm e sono ammessi varchi di larghezza inferiore. Per calcolare il numero di estintori si fa riferimento alla distanza massima di raggiungimento pari a 40 metri. L'applicazione della normazione tecnica volontaria (Uni e altre norme riconosciute) costituisce presunzione di conformità. Riguardo all'operatività antincendio, va assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio alla distanza massima di 50 metri dagli accessi dell'attività, in caso contrario devono essere adottate specifiche misure.

Adeguamenti in caso di modifiche rilevanti e comunque entro 5 anni

La bozza di Dm ritornerà ancora una o più volte in Ccts, dove potrà essere emendata. L'entrata in vigore è prevista 180 giorni dopo la pubblicazione in «Gazzetta ufficiale». Per i luoghi di lavoro esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del futuro decreto interministeriale, l'adeguamento alle disposizioni in esso contenute va messo in atto nei casi in cui il Dlgs 81 del 2008 prevede l'obbligo di rielaborazione della valutazione dei rischi. Più in particolare, l'adeguamento scatta se, relativamente all'aggiornamento del Dvr, le motivazioni elencate nel Dlgs 81 del 2008 (articolo 29, comma 3) riguardano nello specifico il rischio di incendio. In ogni caso, l'adeguamento alla nuova normativa è previsto entro 5 anni dalla sua entrata in vigore.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 4 giugno 2020)

■ **Sconto per le colonnine di ricarica**

Ecologia. Incoraggiati gli apparati per rifornire di energia le auto elettriche.

Colonnine elettriche gratis in condominio con il Decreto rilancio. L'articolo 119, comma 8, porta al 110 %, da fruire in cinque anni (o da scontare in fattura o cedere come credito d'imposta), quanto altrimenti darebbe diritto alla detrazione del 50% in dieci.

Condizione di base è di eseguire anche uno degli interventi pesanti descritti dal comma 1 del medesimo articolo: isolamento delle strutture opache verticali e orizzontali sui condomini, efficientamento degli impianti di riscaldamento e climatizzazione e acqua calda sanitaria sia sui condomini che sugli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale. Ma gli spazi condivisi possono rendere comunque difficile la realizzazione.

Spazio e tempo

L'installazione si può fare se l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi. Quindi, considerando che di fatto è gratis, non sarebbe un problema.

Ma l'esigenza di condividere gli spazi per il tempo necessario alla ricarica rende necessario che ci sia la possibilità di ricarica per ciascun condòmino. In caso contrario risulta difficile gestire la turnazione di apparati condivisi, se realizzata per piazzole di ricarica, per l'esigenza concorrente dei proprietari. Difficilmente gestibile, se deve essere sempre rispettato l'articolo 1102 del Codice civile che vieta ogni

comportamento nelle parti comuni che «impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».

Dentro e fuori

Se il provvedimento attuativo che l'agenzia delle Entrate dovrebbe pubblicare entro il 18 giugno fisserà metodi di calcolo della congruità delle spese degli apparati, non ci sarà alcuna difficoltà a dotare ogni spazio comune della possibilità di fruirla.

E potranno anche essere, in parte alimentati dall'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici, egualmente finanziati dal superbonus. Se gli spazi ed i tempi di ricarica risultassero invece insufficienti, sarà necessario comunque che l'assemblea definisca come realizzare l'uso turnario, in modo da assicurare l'equilibrio d'uso tra gli aventi diritto. A ciascuno il suo. Come si ripartiscono le spese dipenderà da come vengono realizzati gli impianti. Nessun problema, se i contatori sono già centralizzati in basso o il progetto contempla la centralizzazione, grazie al contributo di Arera, e gli spazi soddisfano le esigenze di ogni singolo condomino. Nel caso così non sia, l'installazione di colonnine o apparati con contabilizzazione a scheda permetterà l'esatta attribuzione dei consumi.

Prevenzione incendi

Se la ricarica avviene in autorimesse superiori ai 350 metri quadrati occorre che un tecnico abilitato aggiorni la Scia antincendio, con l'adozione di stazioni di ricarica conformi alle norme Cei 64-8 parte 7, sezione 722, Norme Cei En 61851 e norme serie Cei En 62196. Da evitare il rischio di interferenza tra altri impianti o depositi infiammabili o combustibili. Occorrono, tra l'altro, estintori per impianti elettrici, cartellonistica, cavi di connessione speciali e soprattutto che il veicolo in ricarica sia omologato, efficiente e revisionato con esito positivo e ogni utente sia informato delle caratteristiche dell'apparato e del suo uso e manutenzione.

(Gluco Bisso, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Focus Norme&Tributi", 27 maggio 2020)

■ Superbonus, se si rinnova il cappotto scatta anche l'adeguamento antincendio della facciata

Intervenire sulle superfici opache verticali e orizzontali obbliga a fare i conti anche con le norme di prevenzione incendi in vigore dal 6 maggio 2019.

Attenzione alle classi di reazione al fuoco dei materiali che compongono il cosiddetto "cappotto termico" e alla propagazione dell'incendio attraverso la facciata. Uno degli interventi cosiddetti "trainanti" del superbonus al 110% deve fare i conti con la normativa di prevenzione e protezione dagli incendi di recente emanazione. Il riferimento è agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, praticati su almeno un quarto della superficie disperdente lorda dell'edificio, che beneficiano del maxi-incentivo introdotto dal Dl Rilancio (Dl 34 del 2020) e hanno il potere di innalzare al 110% l'aliquota di altri interventi agevolati. Per le operazioni di coibentazione termica bisogna infatti valutare la messa a punto di accorgimenti progettuali necessari per ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso la facciata.

L'obbligo di progettare l'involucro soffermandosi sulle cosiddette misure di protezione passiva deriva dal Dm dell'Interno del 25 gennaio 2019, con il quale sono state aggiornate ed integrate le norme tecniche degli edifici di civile abitazione, risalenti al 1987. Il Dm Interno, andato in vigore il 6 maggio

2019, obbliga i progettisti a prestare la massima attenzione alla sicurezza antincendio delle facciate dei condomini soggetti ai controlli di prevenzione incendi. Un onere che riguarda gli edifici di nuova costruzione, ma anche gli interventi sull'esistente che comportano il rifacimento di oltre la metà della superficie complessiva delle facciate.

Dunque, se il condominio è soggetto ai controlli di prevenzione incendi, ossia ha un'altezza antincendio superiore a 24 metri e se l'intervento di coibentazione termica incide su almeno il 50% della superficie complessiva delle facciate che compongono l'edificio, allora i progettisti sono obbligati a porre attenzione a tre obiettivi primari sanciti dal Dm 25 gennaio 2019: evitare che la propagazione dell'incendio per mezzo dell'involucro edilizio vada a compromettere le compartimentazioni; limitare il rischio di propagazione, all'interno dell'edificio, di fiamme originatesi all'esterno; scongiurare il rischio che in caso di incendio parti della facciata possano cadere compromettendo l'esodo e la sicurezza dei soccorritori.

In particolare va prestata la massima attenzione ai materiali utilizzati e alla conformazione della facciata, compresi il posizionamento delle aperture e la presenza di eventuali cavità verticali nell'involucro.

Il Dm del 25 gennaio 2019 invita a seguire le indicazioni contenute nella guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare 5043 del 2013 della direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco. Va sottolineato che la lettera circolare, pur considerando volontaria l'applicazione della guida tecnica, ne raccomanda l'utilizzo, precisando che il documento fa riferimento ad edifici di altezza antincendio superiore a 12 metri. Va altresì ricordato che per altezza antincendio si intende l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile (vanno escluse le aperture dei vani tecnici) al livello del piano esterno più basso (generalmente la strada).

Seguire le raccomandazioni della guida tecnica significa mettere a punto alcuni accorgimenti progettuali. Per il classico "cappotto termico" si fa riferimento alle facciate definite dalla guida "semplici", ossia multistrato e senza intercapedini d'aria. E, anche per queste semplici facciate c'è da verificare, in corrispondenza di ogni solaio con funzione di compartimentazione, la resistenza al fuoco delle fasce di piano, ossia delle porzioni di facciata poste tra le aperture di due piani successivi, con attenzione anche alla presenza di eventuali aperture che potrebbero compromettere le prestazioni di resistenza al fuoco e che dunque vanno trattate con serrande tagliafuoco o sistemi equivalenti. Inoltre, secondo la guida tecnica, i prodotti isolanti presenti in facciata devono avere precisi requisiti di reazione al fuoco, devono essere almeno di classe 1 o di classe B-s3-d0 secondo il sistema di classificazione europeo. Sono sigle importanti, perché, associate al prodotto impiegato, ne attestano il grado di partecipazione all'incendio, definendo anche (nel caso delle euroclassi) caratteristiche come la produzione di fumi e di gocce ardenti a partire dal materiale sottoposto alla fiamma.

Sulla reazione al fuoco degli isolanti, le linee guida dei Vigili del Fuoco sono molto dettagliate e - ad esclusione delle fasce (di larghezza pari a 60 cm) intorno ai vani finestra e porta-finestra e della parte basamentale (per un'altezza di almeno 3 metri) - consentono l'utilizzo di isolanti di classi inferiori alla 1 o alla B-s3-d0. Gli isolanti, però, vanno protetti da materiali incombustibili di adeguato spessore. È da valutare anche il rischio di rottura o di distacco di parti non minute delle facciate se investite da

fiamme, tenendo conto che le vie di esodo e i luoghi sicuri esterni devono essere protetti dalla caduta di parti della facciata, per la sicurezza sia degli occupanti durante l'esodo che delle squadre di soccorso. (Mariagrazia Barletta, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “*Quotidiano di Edilizia e Territorio*”, 26 maggio 2020)

■ **Publicato il focus Inail sulla gestione della sicurezza e operatività antincendio**

Il Quaderno, pubblicato sul portale dell'INAIL, contiene alcune applicazioni sulla Gestione della sicurezza e dell'operatività antincendio essenziali ai fini dell'efficacia della strategia antincendio nelle attività soggette in materia di prevenzione incendi e nei luoghi di lavoro

È stato pubblicato sul portale dell'INAIL il Quaderno “Gestione della sicurezza e operatività antincendio”, aggiornato ad aprile, che presenta un Focus sulle misure S.5 (Gestione della sicurezza antincendio) ed S.9 (Operatività antincendio) del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015 e s.m.i.).

La pubblicazione, derivante dalla collaborazione tra Inail, Università Sapienza di Roma, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell'ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell'Inail per il triennio 2019/2021, descrive alcune applicazioni inerenti lo studio della Gestione della sicurezza e dell'operatività antincendio, evidenziando come tali misure risultino essenziali ai fini dell'efficacia della strategia antincendio prescelta in relazione all'attività esaminata.

La GSA della sicurezza antincendio in particolare si basa sull'individuazione di misure gestionali ed organizzative che, sia in ottica preventiva sia in casi di emergenza, garantiscono il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in materia di antincendio.

L'operatività antincendio definisce una serie di misure tecniche che agevolano l'intervento in sicurezza delle squadre di soccorso in caso di emergenza.

La GSA e l'operatività antincendio sono strettamente correlate al livello di rischio dell'attività; fondamentale risulta dunque una collaborazione continua e costante fra il progettista antincendio e il Responsabile dell'attività, al fine di definire una strategia antincendio valida e fortemente connessa ai rischi e ai pericoli specifici presenti nell'attività trattata ed in particolare nei luoghi di lavoro.

Il Quaderno, esaminando in dettaglio le prescrizioni inerenti le due misure in oggetto dettate dal Codice di Prevenzione Incendi, fornisce poi una serie di casi studio riguardanti:

- edificio civile destinato ad uffici;
- edificio storico destinato a dipartimento universitario;
- edificio ad uso uffici e terziario;
- piano di emergenza per un edificio civile destinato ad uffici;
- gestione della sicurezza antincendio e operatività antincendio di tipo avanzato;
- attività 73 - verifica irraggiamento nei punti di raccolta e nei punti di attesa soccorsi;

-edificio adibito ad uffici e autorimesse di pertinenza;

-sistema di gestione della sicurezza antincendio per una struttura sanitaria.

Il documento si pone dunque come un utile riferimento al fine di analizzare gli elementi e i fattori da valutare per la gestione della sicurezza in esercizio e in emergenza nelle attività soggette che includono luoghi di lavoro, approfondendo con una serie di casi pratici le tematiche che stanno alla base di un'ottimale strategia finalizzata al raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza antincendio prefissati per l'attività in oggetto.

(Lidia Tulipano, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 11 maggio 2020)

■ **Sistemi antincendio automatici a sprinkler, pubblicata la nuova norma UNI EN 12845**

La nuova edizione della norma UNI EN 12845 sulla progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi automatici a sprinkler è in vigore dal 27 marzo; cosa cambia nelle operazioni di ispezione sugli impianti

È in vigore dal 27 marzo la nuova edizione della norma UNI EN 12845 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione”; la pubblicazione imminente era stata annunciata già nel mese di marzo sul portale dell'Ente italiano di normazione.

La nuova norma costituisce il recepimento in lingua italiana della norma europea EN 12845:2015+A1 (edizione dicembre 2019).

La UNI EN 12845, riguardante i requisiti e le raccomandazioni per gli impianti fissi antincendio ed in particolare per i sistemi automatici a sprinkler, a servizio sia di edifici sia di insediamenti industriali, nella versione aggiornata presenta una sempre crescente attenzione verso le operazioni di ispezione sugli impianti, a garanzia della qualità degli stessi. Il punto 21 “Ispezione da parte di terzi” e la nuova Appendice Q “Ispezione periodica del sistema” stabiliscono in particolare che:

-Il sistema sprinkler deve essere ispezionato almeno una volta all'anno da persona qualificata;

-Il rapporto di ispezione deve valutare se il sistema è in conformità alla suddetta norma in relazione, ma non limitatamente, alla manutenzione, al funzionamento e all'adeguatezza al rischio presente. Deve essere redatto un elenco degli scostamenti per intraprendere le azioni necessarie;

-È raccomandato che l'ispezione del sistema sia presa in carica da un organismo indipendente, ovvero né dal proprietario del sistema, né dagli occupanti dell'edificio, né dall'installatore del sistema (installatore competente), né dal fornitore di servizi o manutenzione (fornitore relativo competente).

L'ispezione deve essere effettuata da una persona qualificata, ovvero un individuo designato, formato opportunamente, competente sulla base di conoscenze ed esperienze pratiche e con la necessaria istruzione per consentire l'esecuzione delle prove e dei controlli.

La nuova norma vuole dunque garantire il rispetto dei requisiti di terzietà per le operazioni di ispezione sugli impianti da essa regolamentati, fra cui gli impianti sprinkler; sarà carico del responsabile nominare una persona terza qualificata per lo svolgimento delle suddette operazioni.

L'obiettivo è assicurare l'effettivo mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti per gli impianti in oggetto nel tempo, perseguendo dunque un mantenimento costante della sicurezza nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da essi servite.

(Lidia Tulipano, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Antincendio24", 27 aprile 2020)

■ **Smaltimento di fumi e calore, ecco le indicazioni dei vigili del fuoco**

Chiarimenti per i professionisti: cosa mettere nel fascicolo antincendio. Asili nido, dal 29 aprile scatta la regola sugli asili nido. Gestione sicurezza, il quaderno Inail.

La direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco ha fornito chiarimenti sulla documentazione da produrre sia in fase di Scia che di rinnovo periodico di conformità per le aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza. Alla presentazione della Scia, il fascicolo antincendio deve contenere il progetto degli eventuali sistemi impiantistici (elettrici, meccanici, idraulici, pneumatici, etc..), la relazione con le tipologie di materiali e componenti utilizzati ed infine il manuale d'uso e manutenzione della aperture provviste di sistemi di azionamento in caso di emergenza, sia automatici che manuali. Inoltre, giacché le aperture di smaltimento sono incluse tra i sistemi e i dispositivi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, al rinnovo periodo della conformità antincendio il titolare dell'attività deve assicurare di aver adempiuto a quanto necessario per mantenerle in efficienza.

In riferimento ai progetti elaborati seguendo il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), la direzione centrale chiarisce inoltre che nella documentazione da consegnare ai Vigili del Fuoco, devono essere specificati le caratteristiche delle aperture di smaltimento e il tipo di realizzazione. Bisogna inoltre indicare il posizionamento delle aperture ed è necessario fornire tutte le informazioni utili per la gestione della sicurezza antincendio (come le logiche di attivazione delle aperture in caso di incendio). Inoltre, nel caso in cui il progetto preveda aperture con attivazione asservita a Irai o dotate di elementi di chiusura ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata, oppure aperture comandate da posizione non protetta, «il progettista è tenuto a descrivere quella parte di "impianto" o di "meccanismo" che permette il funzionamento in emergenza delle aperture di smaltimento, identificando gli accorgimenti impiantistici atti a garantire la prestazione in caso di emergenza». Nel caso delle aperture di smaltimento provviste di elementi di chiusura permanenti (denominate dal Codice con la sigla Sea), «devono essere indicate le modalità di immediata demolizione o dimostrate, sempre a cura del progettista, le modalità di apertura nelle effettive condizioni di incendio».

Asili nido, la regola tecnica ad hoc in vigore dal 29 aprile

Sempre riguardo al Codice di prevenzione incendi, si segnala l'entrata in vigore, il 29 aprile 2020, della nuova Regola tecnica verticale (Rtv) per gli asili nido (Dm 6 aprile 2020), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dello scorso 14 aprile. La norma entra nel Codice come facoltativa e dunque alternativa alla norma prescrittiva, ossia al Dm 16 luglio 2014. La Rtv si applica ai nidi con più di 30 occupanti. Per le aree destinate ai bambini la norma prevede l'obbligo di utilizzo di materiali del gruppo Gm1 di reazione al fuoco. Inoltre, queste devono essere compartimentate (la superficie lorda del compartimento deve essere compresa entro i mille mq) e vanno sempre ubicate ad una quota di piano mai inferiore a -1

metro. Quanto all'esodo, viene consentita la presenza, da ciascuna area destinata ai bambini o agli spazi comuni, di corridoi ciechi di lunghezza fino a 20 metri, a condizione che l'affollamento degli ambiti serviti non sia superiore a 50 occupanti. La Rtv rende obbligatoria la rivelazione automatica estesa all'intera attività (livello di prestazione IV). Non è invece richiesta dalla Rtv l'installazione di un sistema Evac (sistema di allarme vocale per scopi di emergenza).

È consentita la protezione di base (attuata con i soli estintori) solo se la massima quota dei piani non supera 12 metri e purché il numero di occupanti sia inferiore a cento. Per le aree Tz, ossia aree che non rientrano nella classificazione funzionale predisposta dalla norma, si decide in base alla valutazione del rischio. In tutti gli altri casi è da prevedere una rete di idranti, preferendo i naspì per la protezione interna. Ai fini dell'applicazione della Uni 10779, vengono fissati i seguenti parametri minimi di progettazione: protezione interna, livello di pericolosità 1 e alimentazione singola secondo la norma En 12845. In caso di alimentazione singola con livello di pericolosità uno è ammessa l'alimentazione idrica di tipo promiscuo. La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza viene fissata in almeno tre simulazioni in un anno, con la prima prova da effettuare entro due mesi dall'apertura dell'anno scolastico. Fino a 50 occupanti, almeno quattro addetti all'attività devono essere in possesso di specifico attestato di idoneità tecnica. Nel caso in cui gli occupanti siano più di 50, il numero aggiuntivo di addetti in possesso di attestato di idoneità tecnica viene valutato in base alle risultanze della valutazione del rischio.

Publicato un nuovo quaderno dell'Inail

È stato pubblicato un nuovo focus della collana dedicata al Codice di prevenzione incendi, nata dalla collaborazione tra Inail, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Consiglio nazionale degli ingegneri e Sapienza Università di Roma. Il nuovo quaderno è dedicato all'operatività e alla gestione della sicurezza antincendio ed è stato preceduto da altri approfondimenti incentrati sui metodi dell'ingegneria della sicurezza, sulla protezione attiva (controllo dell'incendio, rivelazione e allarme, controllo di fumi e calore), sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali e da una pubblicazione di carattere introduttivo.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 23 aprile 2020)

■ Regole tecniche, il ministero corregge gli errori

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 aprile l'errata corrige del decreto del ministero dell'Interno del 14 febbraio 2020 con il quale erano state aggiornate le regole tecniche verticali contenute nel cosiddetto «Codice di prevenzione incendi» (Dm 3 agosto 2015). Come era stato segnalato da Edilizia e Territorio (...), il Dm del 14 aprile, che aveva sostituito la regola tecnica verticale (Rtv) per la progettazione di uffici, di attività ricettive turistico-alberghiere, di autorimesse, scuole e attività commerciali, conteneva alcuni errori. Più nel dettaglio, nelle Rtv per uffici e scuole era stata sbagliata la classificazione delle attività in base alle altezze (o meglio alla massima quota dei piani). Questa infatti risultava modificata nell'introduzione delle due norme, ma la variazione non era stata recepita nelle tabelle delle due regole tecniche.

La correzione, arrivata come allegato numero due al Dm contenente la nuova regola tecnica del Codice dedicata agli asili nido, ripristina la classificazione per altezze di uffici e scuole così com'era prima del Dm del 14 febbraio. Riguardo alla norma per le attività scolastiche, è stata inoltre modificata la classificazione delle aree denominate «TA», con le quali ora, correttamente, si intendono i locali

destinati alle attività didattiche e agli spazi comuni. È stata inoltre corretta la nota numero uno della tabella sui requisiti di compartimentazione nelle attività turistico-alberghiere, dove era sfuggito un meno davanti all'indicazione di una quota. Dunque la nota, così come corretta, stabilisce che nel caso in cui eventuali locali con carico di incendio specifico superiore a 1200 MJ/mq (aree Tk) siano ubicati a quota inferiore a meno 5 metri (nella versione precedente la quota era di 5 metri, dunque positiva), il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente da tali locali. Come la Rtv sugli asili nido, anche le correzioni che riguardano le norme per la progettazione di scuole, alberghi e uffici vanno in vigore il 29 aprile 2020.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 23 aprile 2020)

■ Istruzioni tecniche per la sicurezza delle strutture di acciaio in caso di incendio

Nuova pubblicazione di Fondazione Promozione Acciaio.

20

In virtù dei recenti aggiornamenti del quadro normativo relativo alla progettazione delle strutture in caso di incendio, la Fondazione Promozione Acciaio ha redatto, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il volume “Istruzioni tecniche – La sicurezza delle strutture di acciaio in caso di incendio”. Il documento si propone come strumento in grado di fornire linee guida sulle procedure applicative del suddetto quadro normativo, rivolgendosi, in particolare, ai progettisti delle strutture in acciaio e della sicurezza antincendio.

Descrive i metodi di calcolo relativi alla valutazione del rischio di incendio, aggiornati dalla ricerca applicata nello specifico settore, in modo da condurre verso l'individuazione della più idonea ed efficace soluzione progettuale.

La Normativa vigente, relativa allo specifico campo di applicazione, è basata sulle Norme tecniche di prevenzione incendi, riportate nel D.M. del 03/08/2015, modificate dal D.M. del 18/10/2019, e sulle Norme tecniche per le costruzioni, emanate con il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 17/01/2018. Tra le più importanti novità proposte la possibilità di condurre la progettazione della resistenza al fuoco delle strutture attraverso due approcci distinti:

- il primo, fondato sull'applicazione delle regole definite nell'ambito della legislazione prescrittiva,
- il secondo, messo in atto mediante un'impostazione di tipo prestazionale.

È proprio su quest'ultimo che si basa la progettazione verso cui si orientano le Istruzioni tecniche, che mirano al raggiungimento di specifici obiettivi, quali la verifica dettagliata della sicurezza in caso di incendio e l'ottimizzazione progettuale di tipo strutturale, ma anche architettonico e funzionale.

Nello specifico, la prima parte del documento esamina i regolamenti vigenti in materia di prevenzione incendi e propone alcune soluzioni progettuali, con semplificazioni per quelle relative all'applicazione della tecnica prescrittiva. Nei capitoli centrali del testo si entra, poi, nel merito delle procedure di progettazione secondo le regole dell'impostazione prestazionale, per poi concludere con la trattazione delle metodologie di calcolo specifiche per le tipologie strutturali in acciaio e in acciaio-calcestruzzo, valide per entrambi i tipi di approccio.

(Martina Salvatore, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 20 aprile 2020)

■ Prevedere negli edifici postazioni sanitarie di emergenza

Il timore di un virus repentino, sconosciuto ed oscuro, che possa rubare le nostre vite e mettere in ginocchio il mondo intero, se non insidiare addirittura la sopravvivenza dell'intera umanità (probabilmente con un tasso di letalità superiore a quello dell'attuale) come profetizzava lo scienziato Umberto Veronesi, attanaglierà probabilmente l'uomo del futuro, quando sarà uscito dalla pandemia del coronavirus.

Già ora il contagio subdolo da persona asintomatica e la lunga incubazione (uniti ad una sostanziale incertezza sulle modalità e le fonti del contagio) hanno sconvolto ogni sicurezza e tutti i rapporti umani. La natura ignota del nuovo “virus oscuro” che insidia la nostra vita in rapporto all'assetto genetico del malato ci ha riportati al tempo del Settala e della peste a Milano. Mentre la paura di non poter essere curati e assistiti (per l'inadeguatezza delle strutture sanitarie disponibili) ha gettato gli uomini nell'angoscia.

Il rischio del “contagio in agguato” dunque condizionerà pesantemente i futuri rapporti umani. E ci metterà di fronte all'esigenza di ripensare tutti i precedenti schemi di vita e le secolari convenzioni.

Non solo dovremo auspicare che in parte il mondo delle forze armate si possa trasformare gradatamente da eserciti di militari, in eserciti di medici e di operatori sanitari. Perché il virus sconosciuto sarà il maggior nemico da temere, per l'uomo del futuro.

Ma ci saranno anche dei riflessi nel modo di progettare le città e le nuove case. Poiché non basterà che queste siano “virtuose” dal punto di vista ecologico e ambientale o della sicurezza; lo dovranno essere, a maggior ragione, sotto il profilo della salute individuale e della sanità pubblica.

Quindi, oltre ai posti auto, agli spazi a verde e leisure, alle attrezzature antincendio o energetiche, alle centraline per la mobilità elettrica, e via dicendo, grattacieli, condomini e grandi insediamenti abitativi potranno dotarsi, utilizzando per esempio le sale delle riunioni già oggi progettate in tali strutture, di allacciamenti (magari da celare all'interno dei muri, ma pronti all'uso) per postazioni sanitarie di emergenza.

Si dovrebbe trattare di una realizzazione edilizia facoltativa, una sorta di standard urbanistico, la cui cubatura non rientri nei calcoli volumetrici degli edifici. Se tali strutture non dovranno servire, un po' come è avvenuto per i rifugi antiatomici, non avremo che da rallegrarcene.

(Achille Colombo Clerici, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 12 aprile 2020)

■ Prevenzione incendi, le istruzioni dei Vigili del fuoco sulle sospensioni dei termini

I chiarimenti per i professionisti dopo le disposizioni degli articoli 83 e 103 del decreto legge 18/2020

Con la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, il decreto legge cosiddetto «Cura Italia» impatta anche sulla prevenzione incendi. Alcune indicazioni in merito arrivano dalla circolare della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica firmata dal capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, in risposta alle richieste che erano state avanzate dalla Rete delle professioni tecniche (Rtp) con la lettera dello scorso 16 marzo. La circolare chiarisce inoltre un punto

importante: l'articolo 83 del «Cura Italia» (DI numero 18 del 2020), che ha stabilito la sospensione dei procedimenti giudiziari, ha effetti anche sui termini di adeguamento alle misure antincendio imposti alle attività oggetto di accertamento da parte di funzionari dei Vigili del Fuoco in veste di ufficiali di polizia giudiziaria.

Il DI, inoltre, conferma Dattilo, fornisce risposta alle prime quattro criticità che la Rtp aveva messo in evidenza nella missiva. Si tratta in particolare dei differimenti richiesti dalla Rtp per le integrazioni documentali nelle valutazioni dei progetti e nelle istanze di deroga, per le attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio e per le scadenze entro cui dover conformare le attività soggette a controllo presso le quali siano state accertate carenze dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività. Per la valutazione dei progetti e per il computo dei tempi relativi alla conclusione degli altri procedimenti previsti dal Dpr 151 del 2011, non si tiene infatti conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020. Tutto ciò per effetto del comma 1 dell'articolo 103 del «Cura Italia», secondo cui: «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020».

Sui procedimenti di prevenzione incendi agisce inoltre il comma 2 dell'articolo 103 del «Cura Italia», nella parte in cui stabilisce che «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020». Un "congelamento" che riguarda sia le attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio, che dunque potranno essere presentate ai Comandi provinciali entro il 15 giugno, sia i termini fissati per ottemperare agli obblighi formativi per il mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli appositi elenchi del Viminale. Riguardo all'aggiornamento a distanza per i professionisti antincendio, questo «è già possibile con sistema streaming sincrono (videoconferenza) effettuato da più sedi, che possono essere individuali (studio o abitazioni) o collettive (uffici e sedi degli Ordini)», precisa il capo dei Vigili del Fuoco, in quanto «tale modalità è stata autorizzata per l'aggiornamento tecnico professionale dal capo del Cnvvf con nota prot. 7888 del 26 giugno 2016». Su questo punto, la Rtp ribadirà la richiesta – già avanzata con la lettera del 16 marzo - di allungamento della durata del quinquennio di riferimento in corso, per tutto il periodo di emergenza e comunque per un periodo non inferiore a 120 giorni.

Più delicata la questione, messa in evidenza dalla Rtp, relativa alla ottemperanza alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco per violazioni di cui all'art. 20 del Dlgs 758 del 1994 sulla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. Il riferimento è ai termini di adeguamento alle misure antincendio imposti alle attività oggetto di accertamento da parte di funzionari dei Vigili del Fuoco in veste di ufficiali di polizia giudiziaria. Sul punto «da parte del Cnvvf verrà certamente adottata la massima dilazione dei termini», assicura Fabio Dattilo, «anche se – continua il capo del Cnvvf nella circolare - si evidenzia che il Dlgs 758/1994 accorpa le competenze di più Ministeri, per cui non è facoltà del Cnvvf né del solo Ministero dell'Interno modificare le scadenze previste. Tuttavia, il citato decreto legge (n. 18 del 2020, nda) fornisce di fatto una soluzione alla criticità, prevedendo all'art. 83 la sospensione dei procedimenti giudiziari in cui rientra la fattispecie di cui si tratta». In particolare, l'articolo 83 dispone in tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 31 marzo 2020)

■ La gestione della sicurezza antincendio: l'attività 73

Fra le 80 attività soggette in materia di antincendio ai controlli dei Vigili del Fuoco, secondo quanto previsto dall'Allegato I al D.P.R. 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" è presente anche l'attività 73, ovvero "Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva > 5000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità".

Tale attività comprende 2 sottoclassi e 2 categorie di rischio, ovvero 73.1.B "Fino a 500 unità ovvero fino a 6000 m²" (per la quale dunque occorre procedere con l'esame progetto presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di competenza e successivamente con la Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) e 73.2.C "Oltre 500 unità ovvero oltre 6000 m²" (per la quale si è inoltre sottoposti a controllo con sopralluogo in situ da parte dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di competenza). Non è contemplata la categoria A, per la quale occorrerebbe procedere mediante SCIA contestualmente all'inizio dell'attività, nel rispetto dei requisiti in materia di antincendio previsti dalla legislazione vigente.

23

I criteri dunque per l'assoggettabilità in quanto attività 73 sono molteplici ovvero:

- Sono interessati sia edifici singoli, sia complessi edilizi;
- Sono comprese sia destinazioni d'uso terziario, sia industriale;
- È vincolante sia la sussistenza di promiscuità strutturale, sia impiantistica, ma anche soltanto delle vie d'esodo (si pensi ad esempio ad un ingresso comune a più fabbricati a sé stanti con attività separate, identificato come via d'esodo per gli occupanti di entrambi gli edifici);
- È vincolante sia la superficie complessiva dell'edificio e/o del complesso edilizio (>5000 m²), sia la presenza di persone (>300 unità).

Molteplici sono dunque gli aspetti da valutare ai fini di analizzare l'assoggettabilità dell'attività in quanto appartenente alla suddetta attività 73; possono essere inoltre ricomprese nella stessa diverse attività ed essere presenti uno o più titolari.

Risulta fondamentale dunque eseguire una valutazione dei rischi per la sicurezza antincendio che tenga conto della complessità degli aspetti da gestire e che si basi non solo sui fattori interconnessi e interferenti fra le attività coinvolte, ma anche sul coordinamento delle procedure per la gestione della sicurezza antincendio; è indispensabile stabilire un piano operativo globale al fine di contemplare le operazioni per la sicurezza antincendio in caso di emergenza e garantire il perseguimento degli obiettivi previsti.

La gestione della sicurezza antincendio deve essere basata sul coordinamento fra i molteplici soggetti interessati; spesso numerosi aspetti critici devono essere tenuti in considerazione, ad esempio inerenti la piena conoscenza degli spazi e delle attività svolte in ambienti limitrofi soggetti a responsabili

diversi, che in caso di incendio interesserebbero però la sicurezza degli occupanti dell'intero complesso.

L'attività 73 non è regolamentata da una specifica RTV (Regola Tecnica Verticale); si fa riferimento dunque al Codice di Prevenzione Incendi D.M. 03/08/2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" e s.m.i. (ed in particolare modificato dal D.M. 18/10/2019 "Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139").

L'applicabilità del Codice di Prevenzione Incendi per la progettazione antincendio, la realizzazione e l'esercizio dell'attività 73 è stata prevista in una fase successiva, implementando il bacino delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi a cui si applicano le disposizioni del suddetto Codice; si ha dunque un approccio di tipo prestazionale e non prescrittivo, che permette di raggiungere alti livelli di sicurezza attraverso un panorama di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle singole esigenze delle attività.

La gestione della sicurezza antincendio è disciplinata al capitolo S.5; le misure previste sono correlate a 3 livelli di prestazione, attribuiti secondo specifici criteri dell'attività indicati nel Codice.

Il compito di organizzare la GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio) compete al Responsabile dell'attività, il quale deve inoltre:

- Predisporre, attuare e verificare periodicamente il piano di emergenza;
- Provvedere alla formazione e informazione del personale su procedure e attrezzature;
- Nominare le figure della struttura organizzativa.

Gli addetti al servizio antincendio hanno il compito di attuare la GSA in emergenza e in esercizio.

A seconda del livello di prestazione, insorge la necessità della presenza di ulteriori figure con determinati compiti in materia di gestione della sicurezza antincendio, quali il Coordinatore degli addetti al servizio antincendio e il Coordinatore dell'unità gestionale GSA.

Risulta fondamentale la sinergia fra il progettista in materia di antincendio e il responsabile dell'attività al fine della corretta definizione del livello di prestazione richiesto; vanno valutate caratteristiche specifiche dell'attività in oggetto, connesse a molteplici aspetti (a titolo esemplificativo e non esaustivo la presenza di zone accessibili al pubblico, la detenzione di sostanze pericolose e/o l'effettuazione di lavorazioni anche localizzate in esigue porzioni dell'attività ma che potrebbero accrescere notevolmente il rischio di incendio).

Particolare attenzione va posta nella gestione dei lavori di manutenzione o di modifica dell'attività; il rischio d'incendio aumenta notevolmente quando si effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di modifica. Durante i lavori potrebbero essere condotte operazioni pericolose (es.

lavori a caldo) e/o temporaneamente disattivati impianti di sicurezza e/o temporaneamente sospesa la continuità di compartimentazione e/o impiegate sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle).

Tali sorgenti di rischio aggiuntive, generalmente non sono considerate nella progettazione antincendio iniziale; il responsabile dell'attività dunque deve valutare i rischi aggiuntivi al fine di limitarli al minimo e predisporre specifiche misure di sicurezza.

La gestione della sicurezza antincendio si fonda sul rispetto delle condizioni che sono state considerate ai fini della valutazione dei rischi d'incendio; qualora tali condizioni variassero, potrebbero essere necessari misure e requisiti aggiuntivi non contemplati in una prima fase nella progettazione antincendio. Si pensi ad esempio ad una modifica di destinazione d'uso di locali interni all'attività, che comporti una variazione sostanziale del carico d'incendio presente, o all'incremento di occupanti anche in occasioni "non usuali", che comporti il superamento dei limiti di affollamento considerati nel progetto antincendio; in tal caso non sarebbe più garantito l'esodo in sicurezza.

Una corretta gestione della sicurezza antincendio è inoltre strettamente correlata all'effettuazione di adeguata manutenzione e periodico controllo dei sistemi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.

Fondamentali sono il rispetto delle indicazioni per la gestione dell'emergenza, la modalità di gestione dell'esodo, di lotta all'incendio, di protezione dei beni e dell'ambiente dagli effetti dell'incendio; gli elementi analizzati durante la progettazione dell'attività potrebbero subire in seguito alcune variazioni significative, che vanno considerate al fine di aggiornare il sistema di gestione della sicurezza, le misure e le procedure previste.

Il responsabile dell'attività deve curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.

Quali criticità tuttavia si riscontrano spesso in pratica per una corretta gestione della sicurezza antincendio in attività 73, in edifici e/o complessi edilizi adibiti a uso terziario e/o industriale?

Una delle criticità maggiori è spesso correlata alla presenza di più responsabili dell'attività; le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. Tuttavia spesso non vi è "comunicazione" e costante "informazione reciproca" fra i vari responsabili delle attività, per cui non si è a conoscenza di aspetti fondamentali per il coordinamento efficace delle operazioni per la gestione della sicurezza antincendio nell'intero complesso.

Deve essere prevista una pianificazione delle azioni d'emergenza di sito in cui siano descritte le procedure di risposta all'emergenza per le parti comuni e per le eventuali interferenze tra le attività ai fini della sicurezza antincendio; gli addetti antincendio delle varie attività coinvolte devono essere costantemente informati delle interferenze derivanti dalle attività limitrofe e gli occupanti istruiti sulle procedure da seguire per un esodo in sicurezza complessivo, che consenta il rispetto dei requisiti in ogni porzione dell'edificio in oggetto.

La gestione della sicurezza antincendio nell'attività 73 deve quindi basarsi su un approccio collaborativo fra le varie figure coinvolte, dal progettista antincendio, ai diversi responsabili dell'attività, agli addetti antincendio, agli occupanti delle diverse aree localizzate all'interno

dell'edificio e/o del complesso; va predisposta dunque una gestione "integrale" e "integrata", che consenta di raggiungere e conservare nella pratica e non solo "teoricamente" le condizioni di sicurezza previste in materia di antincendio.

(Lidia Tulipano, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Antincendio24", 31 marzo 2020)

Approfondimenti

Antincendio - 1

Prevenzione incendi, semplificazione in arrivo per l'80% delle attività sottoposte a controllo

Al vaglio del comitato tecnico scientifico l'alleggerimento amministrativo di ben 64 delle 80 tipologie regolate dal Dpr 151/2011

È in fase di predisposizione un'ampia e ulteriore semplificazione delle procedure di prevenzione incendi, che coinvolge l'80% delle attività sottoposte a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Salvo modifiche, c'è da attendersi una considerevole riduzione degli oneri amministrativi. La semplificazione sta prendendo forma dalla modifica - in corso - dell'allegato I al Dpr 151 del 2011, ossia dalla revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Ben 64 delle 80 attività della lista stanno infatti per essere investite dalla seconda ondata di alleggerimento burocratico, soprattutto per l'effetto dell'innalzamento dei limiti che determinano la classificazione delle attività nelle categorie considerate a minor rischio. Significa che molto più frequentemente un'attività soggetta a controllo potrà ricadere nelle categorie cosiddette A e B, considerate dal Dpr meno complesse e a minor rischio incendi e dunque sottoposte ad adempimenti più snelli rispetto a quelle di categoria C. La semplificazione avrà impatto sia sulle nuove attività che su quelle che metteranno in atto modifiche rilevanti rispetto al rischio incendi. Soprattutto, con la revisione delle soglie di assoggettabilità può accadere che alcune attività non siano più sottoposte alle procedure di prevenzione incendi.

27

Per la revisione proposta dal Viminale serve un Dpr

L'aggiornamento dell'elenco allegato al Dpr è stato presentato lo scorso 27 maggio nella riunione del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) e prevede anche l'aggiunta di una nuova attività soggetta alle procedure di prevenzione incendi, la numero 81. Si tratta delle discariche e dei depositi di rifiuti, per i quali - come anticipato nell'articolo dello scorso 6 novembre - è in fase di elaborazione una regola tecnica verticale che sarà inglobata nel Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Come specificato all'articolo 2 del Dpr 151 del 2011, la revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi va effettuata con un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del ministero dell'Interno e sentito il Ccts. Dunque siamo nella fase iniziale dell'iter di modifica. Nella prossima riunione del Ccts (prevista per luglio) si discuteranno le proposte emendative eventualmente avanzate dai membri del Comitato, tra cui vi sono anche i rappresentanti dei professionisti dell'area tecnica. Con una o più riunioni, la bozza contenente il nuovo elenco diventerà definitiva e potrà iniziare il percorso verso l'emanazione del Dpr.

Ampliata molto la casistica delle attività a basso rischio, soggette alla sola Scia

Dai contenuti della proposta di revisione dell'elenco delle attività soggette a controllo emerge un ulteriore sforzo a favore dello snellimento dei procedimenti amministrativi. Va ricordato che il Dpr 151 del 2011 ha recepito quanto disposto dalla legge 122 del 2010, introducendo la Scia nei procedimenti dei Vigili del Fuoco. Più in particolare, il Dpr nel 2011 ha avviato una consistente semplificazione degli adempimenti di prevenzione incendi, basata sul principio di proporzionalità del rischio. Con esso, le

attività soggette sono diventate 80 e gli adempimenti sono stati calibrati in base a tre categorie di rischio (A, B e C), prevedendo iter semplificati soprattutto per le attività a rischio più basso (categoria A), ma anche per quelle a rischio medio (categoria B). Lo schema di revisione, oltre a meglio definire, in alcuni casi, la declaratoria delle attività soggette, amplia molto la casistica delle attività a minor rischio (categoria A), dunque esentate dall'incombenza della valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco e obbligate alla sola presentazione, prima dell'inizio dell'attività, della Scia attestante la rispondenza dell'attività alle norme antincendio. Al momento, la rielaborazione dell'elenco prevede, per molti degli 80 punti, parametri di assoggettabilità più elevati per la categoria B, con l'effetto di "impoverire" la categoria C soggetta a un iter più complesso. Dunque, viene mantenuto il controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco (appunto previsto per le attività di categoria C) solo per i casi ritenuti più complessi per elevato affollamento, per quantità di materiali stoccati, per la potenza degli impianti, eccetera.

Alla base della semplificazione-bis ci sono il "Codice" e le ultime Rtv

A rendere possibile la semplificazione dei procedimenti è l'entrata in vigore di molte norme di prevenzione incendi che si sono susseguite dopo l'emanazione del Dpr del 2011. Il riferimento è sia alle norme prescrittive, come le Rtv per gli asili nido, per i campeggi, per le attività di autodemolizione, etc., sia al decreto del ministero dell'interno 12 aprile 2019 che ha reso obbligatorio (dal 20 ottobre 2019) l'utilizzo del Codice di prevenzione incendi per 42 delle 80 attività ex «soggette e non normate». Dunque, rispetto al 2011, numerose attività che non avevano una regola antincendio ora ce l'hanno e questo permette di allargare le maglie delle attività che possono essere avviate presentando la sola Scia, che per definizione, attesta la conformità ad una normativa, in questo caso antincendio.

Alcuni esempi

Per l'attività numero 67, relativamente alle scuole, la soglia limite per la categoria A passa da 150 a 300 occupanti, mentre gli asili nido, attualmente considerati tutti in categoria B, vengono suddivisi in due "famiglie": fino a 50 occupanti l'attività ricade in categoria A e non necessita più della verifica del progetto, che invece resta obbligatoria per gli asili nido con più di 50 occupanti. Anche i campeggi, fino a 3mila persone, passano in categoria A. Procedimenti più snelli sono previsti anche per i locali per lo spettacolo e di intrattenimento, per gli impianti sportivi, per le attività commerciali, per gli alberghi. Godono della semplificazione anche: gli archivi, i musei, le biblioteche ospitati in edifici vincolati (per i quali è già stata elaborata una Rtv, ma non è stata ancora pubblicata in Gazzetta); gli impianti per la produzione del calore e le autorimesse. Le semplificazioni impattano, inoltre, anche su molte attività industriali e produttive. In alcuni casi accade che la semplificazione è legata all'utilizzo del Codice di prevenzione incendi e alla scelta di soluzioni cosiddette conformi. Per alcune attività dell'elenco – e questa è una novità assoluta - le soglie di demarcazione tra le tre categorie dipendono non solo da fattori quantitativi (numero di occupanti o di addetti, quantità di materiali detenuti, superficie, etc..), ma anche dal tipo di soluzione scelta (conforme o alterativa).

Con l'innalzamento delle soglie, alcune attività escono dal campo di assoggettabilità

In alcuni casi viene inoltre proposto un innalzamento delle soglie di assoggettabilità. Dunque, alcune attività che attualmente rientrano tra quelle soggette, potrebbero - per effetto dell'incremento di tali soglie (se mantenuto nella versione finale del nuovo elenco) - non essere più sottoposte ai procedimenti di prevenzione incendi disposti dal Dpr 151 del 2011. Lo stesso effetto lo hanno alcune modifiche alle declaratorie, come nel caso dell'attività numero 77: gli edifici di altezza superiore a 24 metri includeranno solo quelli a carattere abitativo. Gli edifici e i complessi edilizi a uso terziario e

industriale perderanno, invece, la promiscuità strutturale come caratteristica determinate per l'assoggettabilità.

Soglie più permissive per i gruppi elettrogeni, la cui potenza complessiva (nominale) viene portata a 50 KW. Inoltre, secondo lo schema di modifica, le attività (aperte al pubblico) diverse da biblioteche, archivi, musei e gallerie, ospitate in edifici vincolati, sono assoggettate a controllo se superano o i 400 mq di estensione o il tetto di 100 occupanti. Soglie innalzate anche per gli stabilimenti e gli impianti in cui si producono o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, in quanto relativamente al punto di infiammabilità, nel range 65-125 °C, il quantitativo di liquidi infiammabili in ciclo e/o in deposito, oltre cui scatta l'assoggettabilità, passa da 1 a 5 mc. Per i depositi e le rivendite di alcoli la capacità geometrica-limite viene elevata da 1 a 5 mc. Quanto ai depositi di carta e alle biblioteche, la soglia di assoggettabilità - misurata in quantitativo di materiale combustibile - viene raddoppiata a 10mila kg. Le soglie vengono modificate per diverse altre attività, tra cui i teatri e gli studi per le riprese cinematografiche e televisive (viene introdotto il limite di 25 occupanti), i laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, gli stabilimenti e in cui si producono resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 29 maggio 2020)

Antincendio - 2

In Gazzetta le nuove regole per i garage (anche di condomini)

Applicazione obbligatoria per superfici oltre i 300 mq. Le novità entrano in vigore il 19 novembre 2020, abrogando le norme prescrittive del 1986 e del 2002.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio, come decreto del ministero dell'Interno del 15 maggio 2020, la nuova Regola tecnica verticale (Rtv) per la progettazione della sicurezza antincendio delle autorimesse di superficie superiore a 300 mq. La norma va a sostituire la Rtv sulle autorimesse inserita nel cosiddetto Codice di prevenzione incendi dal Dm 21 febbraio 2017 e dal relativo allegato tecnico. Dal 19 novembre (180 giorni dopo la pubblicazione in "Gazzetta") la nuova Rtv entrerà in vigore, abrogando le norme prescrittive del 1986 e del 2002. Da quel momento, le misure di prevenzione e protezione dagli incendi per le strutture pubbliche e private, dagli autosilos ai più semplici garage condominiali, deriveranno dalla norma del Codice (Dm 3 agosto 2015, modificato dai Dm 12 aprile 2019 e 18 ottobre 2019), con alcuni distinguo per le attività esistenti. Con l'abrogazione del Dm 1° febbraio 1986 spariranno anche le rigide prescrizioni che attualmente regolano pendenza e raggio di curvatura delle rampe.

30

Autorimesse: prima Rtv del "Codice" a diventare cogente

La nuova Rtv – è questa l'innovazione di maggior rilievo – sarà la prima norma verticale del Codice a diventare obbligatoria, mandando in soffitta le norme prescrittive finora utilizzate, che tra l'altro andavano lette insieme ad un numero indefinito di note e circolari esplicative. Dunque, all'entrata in vigore del Dm 15 maggio 2020, ossia dal 19 novembre 2020, saranno abrogati sia il Dm 1° febbraio 1986 per la progettazione delle autorimesse, sia il Dm 22 novembre 2002 sul parcheggio di autoveicoli a Gpl. Dunque, le autorimesse saranno le prime attività cosiddette «normate» a dover essere obbligatoriamente progettate utilizzando il Codice di prevenzione incendi.

Adempimenti per le autorimesse esistenti

Non è previsto alcun adeguamento per le autorimesse che all'entrata in vigore della nuova Rtv risultino in regola con almeno uno degli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal Dpr 151 del 2011 (valutazione di progetto, presentazione della Scia, istanza di deroga). Nessun adeguamento anche per le strutture che possono comprovare, sulla scorta di «atti rilasciati dalle amministrazioni competenti», di essere state progettate secondo le norme antincendio finora applicabili alle autorimesse.

Ampliamenti e modifiche

Nel caso si decida di intervenire sulle autorimesse esistenti attraverso ampliamenti o modifiche, bisogna tenere in considerazione quanto stabilisce il Codice (articolo 2, commi 3 e 4) per tutte le attività rientranti nella sua sfera d'azione: è necessario verificare che vi sia compatibilità tra i nuovi interventi da realizzare e le misure di sicurezza antincendio in precedenza applicate alla porzione di attività non interessata dalle modifiche che si intendono attuare.

Stravolta la classificazione per altezze e tipologia di servizio

Rispetto al Dm 21 febbraio 2017, la nuova Rtv contiene molte novità. Cambia la classificazione delle autorimesse in base alla quota dei piani e, nel caso delle autorimesse cosiddette «miste» (non isolate, ossia inserite in un edificio non esclusivamente destinato ad autorimessa), viene meno l'equiparazione della quota massima con l'altezza antincendi del fabbricato. Decade la classificazione in base alla proprietà, pubblica o privata dell'attività, che finisce col non avere più rilevanza nella composizione

della strategia antincendio. Assumono invece importanza nelle scelte progettuali le caratteristiche prevalenti degli occupanti (δ_{occ}), semplificando: se gli occupanti hanno familiarità con l'edificio, le misure da attuare possono essere, in alcuni casi, meno gravose.

Valutazioni Atex non dovute se si segue la Rtv

Una semplificazione riguarda le valutazioni relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive: il nuovo Dm ammette la possibilità di omettere tali valutazioni se le autorimesse sono progettate e gestite secondo i dettami in esso contenuti.

Classi minime di resistenza al fuoco

Cambiano rispetto alla norma del 2017 anche i criteri per l'individuazione delle classi minime di resistenza al fuoco delle autorimesse «non isolate». Viene meno, tra l'altro, la diretta distinzione delle classi in base alla posizione dei compartimenti (fuori terra o interrati).

Gestione dell'attività: più divieti prestabiliti dalla norma

Nel capitolo relativo alla gestione della sicurezza antincendio, vengono aggiunti divieti che non erano stati contemplati nella Rtv del 2017. Viene aggiunto il divieto di eseguire nell'autorimessa lavorazioni a caldo (per esempio le saldature) o pericolose in quanto potrebbero costituire possibile causa di innesco. Inoltre, non devono essere presenti sostanze o miscele pericolose «in quantità significative» e non è permesso parcheggiare veicoli che trasportano sostanze o miscele pericolose, se non in presenza di specifica valutazione del rischio. Infine non è consentito parcheggiare nelle autorimesse veicoli non in regola con la revisione periodica, a meno che non abbiano nel serbatoio quantitativi limitati di carburante.

Protezione di base, ecco quando è possibile

Sul fronte del controllo dell'incendio, qualche differenza c'è nell'individuazione dei livelli di prestazione, stabiliti in funzione delle caratteristiche prevalenti degli occupanti (δ_{occ}), delle altezze e delle superfici. In particolare, è possibile prevedere la sola protezione di base, attuata, cioè, mediante i soli estintori, se coesistono tre condizioni: gli occupanti hanno familiarità con l'attività, la superficie dell'autorimessa non supera i 5mila mq (nel range mille-5mila mq ciò vale solo per le autorimesse di tipo aperto), la quota dei piani (h) è compresa tra -1 e +6 metri. È contemplata la sola protezione di base anche per quote comprese tra -5 e +12 metri se, indipendentemente dal grado di familiarità degli occupanti rispetto all'attività, la superficie dell'autorimessa non supera i mille mq.

Controllo fumi e calore: nuova formula per «R offset»

Relativamente alla verifica dell'uniforme distribuzione delle aperture di smaltimento, nel caso di autorimesse con aperture di tipo permanentemente aperte (SEa) e di altezze dei locali non inferiori a 3,5 m, viene introdotta una formula che permette di incrementare il raggio di influenza (R offset) oltre i 30 metri. Anche il sistema Svof (Sistema di ventilazione orizzontale forzata del fumo e del calore) è considerato come soluzione conforme «se progettato e installato in conformità al technical specification prCEN/TS 12101-11 o equivalente».

Curve Rhr ridotte in presenza di impianti di spegnimento automatico

Per quanto riguarda l'applicazione dei metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio, in caso di presenza di sistemi di controllo dell'incendio di tipo automatico, all'istante di entrata in funzione dell'impianto, le curve di progetto Rhr (t) Rate of Heat Release - definite stesso nella sezione «metodi»

della Rtv - possono essere ridotte fino al 50 per cento della potenza termica indicata (mantenendo l'analogo andamento temporale). Inoltre, sempre in caso di spegnimento automatico, all'istante di entrata in funzione dell'impianto può essere escluso l'effetto di propagazione dell'incendio ad altri autoveicoli.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 26 maggio 2020

Giurisprudenza

Corte di Cassazione – III Sezione civile - Sentenza 15 maggio 2020, n. 8482

Capannone affittato senza certificazioni. Non sempre la colpa è in capo al locatore

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 16 maggio 2020)

Inadempimento della locatrice o della conduttrice? Un dilemma che, spesso, riguarda le diatribe condominiali che vedono opposti i due principali attori di un bene immobiliare.

33

I fatti

La sentenza numero 8482 del 2020 ha esaminato una vicenda originata dalla richiesta, dinanzi al Tribunale di Roma, della conduttrice di un immobile ad uso commerciale, di risoluzione contrattuale con la conduttrice per inadempimento di quest'ultima la quale non aveva fornito la documentazione tecnica necessaria per l'adeguamento del certificato di prevenzione incendi, chiedendo, inoltre, la condanna della stessa al risarcimento del danno.

Le pronunce di merito

Resistendo alla domanda, la locatrice, deduceva l'inadempienza della conduttrice per il mancato pagamento dei canoni pattuiti da ottobre 2012 e per i quali aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo. In primo grado, il Tribunale rigettava le domande della conduttrice e, dopo l'intervenuto pagamento dei canoni di ottobre e novembre 2012, revocava il decreto ingiuntivo, condannando la conduttrice al pagamento della residua somma dovuta per canoni maturati da dicembre 2012 ad aprile 2013, data della riconsegna formale dell'immobile.

Il Tribunale rigettava, invece, l'ulteriore domanda della locatrice volta ad ottenere, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento anche degli ulteriori canoni maturati successivamente al rilascio e maturandi fino alla scadenza naturale del contratto.

La Corte d'appello di Roma, accogliendo parzialmente l'appello proposto dalla locatrice e rigettando quello incidentale della conduttrice che chiedeva la nullità del contratto per impossibilità assoluta dell'oggetto, condannava quest'ultima al pagamento, in favore della locatrice, della ulteriore somma di euro 886.547,13, oltre Iva ed interessi legali dalle singole scadenze, quali canoni dovuti dalla data del rilascio fino a quella di naturale scadenza del contratto. Il contratto prevedeva che non fosse rescindibile per sei anni a partire dal 20 settembre 2010, per cui il conduttore era tenuto a pagare il canone fino alla naturale scadenza del contratto.

Il ricorso alla Suprema corte

La conduttrice proponeva ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi. In sostanza, per l'attrice, non era giustificata l'inammissibilità della richiesta di nullità del contratto di locazione, in quanto già oggetto del giudizio di primo grado. Inoltre, l'allegazione di un fatto nuovo non le aveva portato alcun vantaggio, avendo, al contrario, potuto sanare il deficit probatorio che invalidava la propria domanda risarcitoria. Non solo, ma per quanto riguarda il diritto della locatrice a ricevere il canone pattuito per il

periodo successivo alla riconsegna dell'immobile, avvenuta nel mese di aprile 2013, non si può imporre al conduttore il versamento di un canone a fronte del mancato godimento del bene e che, se ciò fosse consentito, il locatore non avrebbe alcun incentivo a ricollocarlo sul mercato, potendo fare affidamento su un'entrata sicura.

Tra gli altri motivi, l'attrice rilevava che la Corte d'appello, pur avendo accertato che l'immobile era privo di un adeguato certificato di prevenzione incendi, ha ritenuto che la locatrice non fosse inadempiente rispetto alle obbligazioni poste in capo alla stessa dalla legge e dal contratto e che la stessa Corte avesse individuato, quale data di cessazione del rapporto, quella della formale riconsegna dell'immobile, nonostante la conduttrice avesse già in precedenza intimato alla locatrice di riprendere il possesso dell'immobile.

La decisione

Per gli ermellini, il motivo legato alla domanda volta all'accertamento della nullità del contratto è risultato infondato, trattandosi di una inammissibile domanda nuova che non può integrare, indipendentemente dalla verifica della sua sussistenza la causa di nullità contrattuale.

L'installazione, effettuata, in corso di rapporto, dalla locatrice, di un impianto fotovoltaico sul tetto del capannone e dalla necessità, manifestatasi a seguito di un incendio verificatosi per cause inerenti a quell'impianto e di un adeguamento del certificato di prevenzione incendi, incideva solo sul piano funzionale del rapporto e non su quello contrattuale.

La nullità per impossibilità della cosa o del comportamento richiede che l'impossibilità, oltre che oggettiva, sia presente fin dal momento della stipulazione del contratto e ricorre solo quando la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolino in modo assoluto il risultato.

L'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte a cui fanno riferimento le norme di legge richiamate, sono apparse, in realtà, una critica alla ricognizione, da parte del giudice, della fattispecie concreta. Una operazione che non riguarda l'esatta interpretazione della norma di legge, riferendosi bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

Il conduttore colpevole deve pagare fino alla rilocazione

Infondato anche il motivo lamentato circa la risarcibilità del danno rappresentato dai canoni non riscossi dopo lo scioglimento del rapporto fino alla rilocazione e dall'eventuale differenza tra il canone originariamente pattuito e quello della nuova locazione. Al contrario di quanto dedotto dalla ricorrente, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'inquilino, questi è obbligato a pagare la pigione per il tempo necessario ad una nuova locazione, ed a risarcire i danni che fossero derivati dall'abuso della cosa locata.

Nella specie, la questione non poteva considerarsi scriminata dal fatto che la locatrice, ossia la parte non inadempiente che reclama i danni per l'inadempimento della conduttrice da anticipato rilascio, abbia avanzato questa domanda senza prima richiedere la risoluzione del contratto. Il danno risarcibile al locatore a titolo di "lucro cessante" (danno patrimoniale futuro) è rappresentato dalla mancata percezione di un introito mensile per tutto il tempo presumibilmente necessario per poterlo

nuovamente locare, in relazione al quale un obiettivo parametro di riferimento può essere utilmente individuato nel periodo di preavviso previsto per il recesso del conduttore.

Perciò, deve gravare sul locatore l'onere della prova di avere inutilmente tentato di locare l'immobile, dando conto dei concreti propositi di utilizzazione dello stesso, tenuto conto che la relativa dimostrazione non può essere a carico al conduttore.

Da queste considerazioni, deriva l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso legato all'allegazione di un fatto nuovo. La prova, da parte dell'appellante della stipula, con altra società, di contratto di locazione, sono andate a tutto vantaggio della ricorrente, trattandosi di circostanza che essa stessa avrebbe avuto onere e interesse di dimostrare, e per la quale non può lamentarsi del fatto che la Corte vi abbia dato ingresso nel giudizio di appello.

Ingiustificato anche il rilascio anticipato

Infondato, infine, il motivo legato al rilascio anticipato dell'immobile condotto in locazione, non giustificato da alcun inadempimento della locatrice, non potendo affermare che il rilascio sia avvenuto in esecuzione di un obbligo contrattuale della conduttrice, né predicabile l'esistenza di un contrapposto dovere di cooperazione della locatrice nel riceversene la consegna.

Il rilascio e la presa in consegna dell'immobile rispondono da un lato, a una iniziativa della conduttrice non assistita né giustificata da alcuna norma contrattuale, dall'altro, a una libera scelta della locatrice, che ben poteva rifiutare la riconsegna del bene ma accettarla con espressa riserva di volere egualmente conseguire i canoni maturandi fino alla scadenza contrattuale. La Cassazione ha, perciò, rigettato rigetta il ricorso, compensando integralmente le spese processuali.

Rassegna normativa

(G.U. 6 giugno 2020, n. 143)

Sicurezza

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 febbraio 2020, n. 20

Regolamento recante disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale ed in quella agonistica. (20G00037)
(G.U. 31 marzo 2020 n. 86)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 aprile 2020

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015. (20A02116)
(G.U. 14 aprile 2020 n. 98)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018. (20A02150)
(G.U. 16 aprile 2020 n. 100, S.O., n. 100)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 6 febbraio 2018. (20A02155)
(G.U. 17 aprile 2020 n. 101)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018. (20A02156)
(G.U. 18 aprile 2020 n. 102)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 aprile 2020

Requisiti per la manutenzione, l'ispezione, l'esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonché per i fornitori di servizi autorizzati ad effettuare detti interventi. (Decreto n. 321/2020). (20A02411)
(G.U. 5 maggio 2020 n. 114)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 maggio 2020

Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa. (20A02776)
(G.U. 23 maggio 2020 n. 132)

DECRETO LEGISLATIVO 22 aprile 2020, n. 37

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa ad un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio. (20G00054)
(G.U. 26 maggio 2020 n. 134)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO**

Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2020. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi conseguenti. (20A02804)
(G.U. 27 maggio 2020 n. 135)

**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
COMUNICATO**

Revoca dell'avviso pubblico ISI 2019 - Finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (20A03010)
(G.U. 6 giugno 2020 n. 143)

 **Ambiente**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 11 marzo 2020**

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania. (Ordinanza n. 649). (20A01835)
(G.U. 30 marzo 2020 n. 85)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 marzo 2020**

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia. (Ordinanza n. 653). (20A01836)
(G.U. 30 marzo 2020 n. 85)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 29 marzo 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 658). (20A01942)
(G.U. 30 marzo 2020 n. 85)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 28 marzo 2020**

Disposizioni urgenti di protezione civile nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019. (Ordinanza n. 657). (20A01944)
(G.U. 1 aprile 2020 n. 87)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976)
(G.U. 2 aprile 2020 n. 88)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 10 marzo 2020**

Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde. (20A01904)
(G.U. 4 aprile 2020 n. 90)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 10 marzo 2020

Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari. (20A01905)
(G.U. 4 aprile 2020 n. 90)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1 aprile 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 659). (20A02006)
(G.U. 4 aprile 2020 n. 90)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 aprile 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02084)
(G.U. 6 aprile 2020 n. 91)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 aprile 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. (20A02104)
(G.U. 6 aprile 2020 n. 91)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 aprile 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 660). (20A02105)
(G.U. 7 aprile 2020 n. 92)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 19 novembre 2019, n. 182

Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalita' attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (20G00039)
(G.U. 8 aprile 2020 n. 93)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 9 aprile 2020

Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie. (Ordinanza n. 9). (20A02167)
(G.U. 10 aprile 2020 n. 96)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179)
(G.U. 11 aprile 2020 n. 97)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2020

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A02133)
(G.U. 14 aprile 2020 n. 98)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Avviso relativo al decreto 16 aprile 2020, concernente l'attribuzione di contributi per il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane a rischio di contagio da Covid-19, per il 2020, per un importo complessivo pari a 70 milioni di euro. (20A02256)

(G.U. 21 aprile 2020 n. 104)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 aprile 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 664). (20A02261)

(G.U. 22 aprile 2020 n. 105)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2020

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A02315)

(G.U. 24 aprile 2020 n. 107)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 aprile 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 665). (20A02333)

(G.U. 24 aprile 2020 n. 107)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 aprile 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 666). (20A02331)

(G.U. 24 aprile 2020 n. 107)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 aprile 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 667). (20A02332)

(G.U. 24 aprile 2020 n. 107)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352)

(G.U. 27 aprile 2020 n. 108)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 aprile 2020

Rimborso ai comuni della provincia di Campobasso e della Città' metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, dei minori gettiti IMU e TASI, riferiti al secondo semestre 2019, derivanti dalle esenzioni per gli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero. (20A02316)

(G.U. 27 aprile 2020 n. 108)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 aprile 2020

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della regione Piemonte. Proroga della vigenza della contabilita' speciale n. 6045. (Ordinanza n. 668). (20A02334)

(G.U. 27 aprile 2020 n. 108)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 26 aprile 2020

Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali. (Ordinanza n. 11). (20A02353)

(G.U. 27 aprile 2020 n. 108)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2020

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018. (20A02318)

(G.U. 28 aprile 2020 n. 109)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2020

Proroga dello stato di emergenza nei territori colpiti delle Province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di febbraio 2019. (20A02322)

(G.U. 28 aprile 2020 n. 109)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 26 aprile 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02393)

(G.U. 28 aprile 2020 n. 109)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 aprile 2020

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del Comune di Licata in Provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Agrigento e Messina. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6057. (Ordinanza n. 662). (20A02287)

(G.U. 28 aprile 2020 n. 109)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 aprile 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 669). (20A02356)

(G.U. 28 aprile 2020 n. 109)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 23 aprile 2020, n. 0108129

Misure temporanee di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare. (20A02355)

(G.U. 28 aprile 2020 n. 109)

LEGGE 24 aprile 2020, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. (20G00045) (Suppl. Ordinario n. 16)

(G.U. 29 aprile 2020 n. 110, S.O., n. 16)

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28

Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. (20G00046)

(G.U. 30 aprile 2020 n. 111)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 24 gennaio 2020

Modifica delle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 80 del 2 agosto 2019. Modifica dell'allegato A dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. Proroga dei termini stabiliti dall'ordinanza n. 68 del 5 agosto 2018. (Ordinanza n. 85). (20A02364)

(G.U. 30 aprile 2020 n. 111)

**RESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 24 gennaio 2020**

Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa. (Ordinanza n. 86). (20A02365)
(G.U. 30 aprile 2020 n. 111)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 24 gennaio 2020**

Modifica delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 22 del 10 luglio 2017 e n. 84 del 2 agosto 2019, nonché disposizioni per il completamento del censimento di agibilità degli edifici con procedura AeDES. (Ordinanza n. 87). (20A02366)
(G.U. 30 aprile 2020 n. 111)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 24 gennaio 2020**

Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l'individuazione - modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 18 dell'ordinanza n. 19/2017. Approvazione delle Linee guida e modifica della tabella allegata alla circolare CGRTS 713 del 23 maggio 2018. (Ordinanza n. 90). (20A02367)
(G.U. 30 aprile 2020 n. 111)

**MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 aprile 2020**

Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020. (20A02444)
(G.U. 2 maggio 2020 n. 112))

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 aprile 2020**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici, grandinate e piogge persistenti, verificatisi dal 12 maggio al 2 giugno 2019 nelle Province di Potenza e Matera. (20A02454)
(G.U. 6 maggio 2020 n. 115)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 maggio 2020**

Modifica degli allegati 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020. (20A02526)
(G.U. 6 maggio 2020 n. 115)

**AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA
COMUNICATO**

Bando «Impresa Sicura» (20A02525)
(G.U. 8 maggio 2020 n. 117)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 28 aprile 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 670). (20A02528)
(G.U. 9 maggio 2020 n. 118)

DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 30

Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. (20G00048)
(G.U. 9 maggio 2020 n. 118)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 28 marzo 2020**

Procedura semplificata di sdoganamento. (Ordinanza n. 6). (20A02604)
(G.U. 11 maggio 2020 n. 120)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 9 maggio 2020**

Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di dispositivi di protezione individuale. (Ordinanza n. 12). (20A02582)
(G.U. 11 maggio 2020 n. 120)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 9 maggio 2020**

Integrazione della procedura di sdoganamento. (Ordinanza n. 13). (20A02605)
(G.U. 11 maggio 2020 n. 120)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 12 maggio 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 672). (20A02628)
(G.U. 15 maggio 2020 n. 124)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 14 maggio 2020**

Modifiche all'ordinanza n. 13/2020, recante «Integrazione della procedura di sdoganamento». (20A02691)
(G.U. 15 maggio 2020 n. 124)

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051)
(G.U. 16 maggio 2020 n. 125)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA 2 aprile 2020**

Disposizioni straordinarie per il pagamento dei lavori, spese tecniche, nonché acquisto o ripristino di beni mobili strumentali e scorte, conseguenti ai provvedimenti assunti dal Governo per mitigare gli effetti negativi sul sistema economico conseguenti alle misure restrittive adottate per il contenimento del contagio da COVID-19. (Ordinanza n. 97). (20A02590)
(G.U. 15 maggio 2020 n. 124)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717)
(G.U. 17 maggio 2020 n. 126)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2020

Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A02727)
(G.U. 18 maggio 2020 n. 127)

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)
(G.U. 19 maggio 2020 n. 128, S.O., n. 21)

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020). (20A02800)
(G.U. 20 maggio 2020 n. 129)

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020). (20A02801)
(G.U. 20 maggio 2020 n. 129)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 19 maggio 2020**

Estensione alle tabaccherie di talune attività connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19. (Ordinanza n. 15). (20A02799)
(G.U. 21 maggio 2020 n. 130)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 15 maggio 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 673). (20A02728)
(G.U. 21 maggio 2020 n. 130)

LEGGE 22 maggio 2020, n. 35

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00057)
(G.U. 23 maggio 2020 n. 132)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 maggio 2020**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza della crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6. (Ordinanza n. 676). (20A02866)
(G.U. 28 maggio 2020 n. 136)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 marzo 2020

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia nell'anno 2019. (20A02854)
(G.U. 3 giugno 2020 n. 140)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 marzo 2020

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Friuli Venezia Giulia nell'anno 2019. (20A02855)

(G.U. 3 giugno 2020 n. 140)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 marzo 2020

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia Romagna nell'anno 2019. (20A02856)

(G.U. 3 giugno 2020 n. 140)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 aprile 2020

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte nell'anno 2019. (20A02857)

(G.U. 3 giugno 2020 n. 140)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 aprile 2020

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto nell'anno 2019. (20A02858)

(G.U. 3 giugno 2020 n. 140)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 21 aprile 2020

Modalita' di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero. (20A02904)

(G.U. 5 giugno 2020 n. 142)

LEGGE 5 giugno 2020, n. 40

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00060)

(G.U. 6 giugno 2020 n. 143)

Punto norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio, tra aprile e maggio.

UNI – COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO

- UNI EN 13381-10:2020 Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 10: Protezione applicata alle barre di acciaio massiccio in tensione
- UNI EN 1363-1:2020 Prove di resistenza al fuoco - Parte 1: Requisiti generali
- UNI ISO/TR 16732-3:2020 Ingegneria della sicurezza contro l'incendio – Valutazione del rischio d'incendio – Parte 3: Esempio di un complesso industriale
- UNI ISO/TR 16732-2:2020 Ingegneria della sicurezza contro l'incendio – Valutazione del rischio d'incendio – Parte 2: Esempio di edificio per uffici
- UNI ISO 16732-1:2020 Ingegneria della sicurezza contro l'incendio – Valutazione del rischio d'incendio – Parte 1: Generalità
- UNI EN ISO 11925-2:2020 Prove di reazione al fuoco - Accendibilità dei prodotti sottoposti all'attacco diretto della fiamma - Parte 2: Prova con l'impiego di una singola fiamma

UNI – PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI

- UNI EN 16856:2020 Dispositivi portatili di aerosol per scopi antincendio
- UNI 11280:2020 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi
- UNI EN 54-22:2020 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 22: Rivelatori lineari di calore ripristinabili

Scopri le linee guida UMAN



L'Esperto risponde

■ PREVENZIONE INCENDI: CHE FARE IN ASSENZA DEL CERTIFICATO

D. *Nel 2017 ho acquistato un appartamento di nuova costruzione, con cantina e posto auto coperto. Durante la compravendita il costruttore-venditore mi ha consegnato il certificato di agibilità. Il condominio dispone di 10 posti auto interrati con superficie coperta superiore a 300 metri quadrati. Successivamente alla vendita, abbiamo riscontrato che l'autorimessa è sprovvista del certificato di prevenzione incendi (Cpi).*

Il certificato di agibilità senza il Cpi è valido? L'atto di compravendita può essere invalidato e, inoltre, il singolo condomino può agire nei confronti del venditore-costruttore a norma dell'articolo 1669 oppure a norma dell'articolo 1453 del Codice civile, per l'adempimento degli obblighi contrattuali? In alternativa può chiedere la riduzione del prezzo?

R. Viste le informazioni contenute nel quesito, ossia la presenza di un'autorimessa con superficie coperta superiore a 300 metri quadrati, sembrerebbe che il condominio in questione abbia in effetti l'obbligo di fare richiesta di certificato di prevenzione incendi, a norma dell'articolo 5 del Dpr 151/2011.

Ciò premesso, l'articolo 24 del Dpr 380/2001, che disciplina la richiesta di agibilità degli edifici, non elenca espressamente, tra i documenti necessari ai fini dell'ottenimento dell'agibilità, il certificato di prevenzione incendi, anche se diverse normative regionali e locali ne prevedono la produzione, in quanto il suo rilascio sarebbe necessario per comprovare la sussistenza delle condizioni di sicurezza dello stabile.

Pertanto la mancanza del certificato di prevenzione incendi (salve comunque diverse disposizioni della normativa regionale e locale) non dovrebbe inficiare la validità dell'agibilità a suo tempo rilasciata, soprattutto se la relativa richiesta venisse comunque tempestivamente presentata agli organi competenti. Per altro verso, la mancanza del certificato di prevenzione incendi non potrà comportare l'invalidità dell'atto di compravendita, bensì il ristoro dei costi sostenuti per inoltrare la pratica e il risarcimento dell'eventuale danno subito dall'acquirente.

(Massimo Sanguigni, Il Sole 24ORE – Estratto da “L'Esperto Risponde”, 25 maggio 2020)



GRUPPO **24** ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.